

Verso la legge di Stabilità 2017

È stato approvato sabato in consiglio dei ministri il disegno di legge di stabilità per il 2017 e per il triennio 2017-2019. La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l'avvio del processo di chiusura di Equitalia. Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento relativamente a fisco, previdenza e lavoro:

- proroga del super-ammortamento del 140% sull'acquisto di beni strumentali e l'iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell'ammortamento al 250% sull'acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
- proroga della cosiddetta "Nuova Sabatini", nonché misure di sostegno alle start-up innovative e rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.
- abolizione per il triennio 2017-2019 della cosiddetta "Irpef agricola": i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
 - per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione.
- Conferma della riduzione dell'IRES già in legge di stabilità 2016. Inoltre il reddito d'impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all'aliquota Iri del 24%, la stessa dell'Ires, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell'Irpef
- Potenziamento del bonus dedicato alle ristrutturazioni edilizie esteso anche a condomini e alberghi, per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l'edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.
- Sostegno delle pensioni più basse, con l'introduzione e il rafforzamento della quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima.
- Aumento della no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni.
- Anticipo pensionistico (APE) per i lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia

Fonte Fiscoetasse.com

Ravvedimento operoso: come correggere gli errori con le sanzioni ridotte

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 42 ha chiarito come correggere spontaneamente gli errori commessi nella presentazione della dichiarazione dei redditi e rimediare ad altre violazioni tributarie tramite il ravvedimento operoso. Nella circolare sono presenti anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Fonte Agenzia delle Entrate

Nuovo modello IPEA per lo scomputo on-line delle perdite

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IPEA per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento. Il nuovo modello abbandona i riferimenti alla posta elettronica certificata e può essere trasmesso all'Agenzia esclusivamente tramite i servizi telematici. Per i prossimi 60 giorni vecchio e nuovo modello "convivranno" così da permettere ai contribuenti di adeguarsi.

Fonte Agenzia delle Entrate

Studi associati sono soggetti a IRAP

Il vice ministro Casero nella risposta al question time in Commissione Finanze del 6 ottobre 2016 ha confermato l'assoggettamento ad Irap degli studi associati, anche per i periodi d'imposta precedenti al 2016, seguendo la linea espressa dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 7371/2016. Gli interpellanti chiedevano chiarimenti in merito all'assoggettamento a Irap dei lavoratori autonomi associati in particolare per gli anni pregressi al 2016. Nella risposta è stato sottolineato che la debenza del tributo era priva di incertezze anche per il passato, in quanto l'articolo 3 del Dlgs 446/1997 prevede che le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir sono soggetti passivi d'imposta. In realtà, com'è noto, la Cassazione non ha un orientamento unanime relativamente all'IRAP dei piccoli infatti risultano diverse sentenze della Suprema Corte da cui si ricavava un principio contrastante (ad esempio le pronunce 4578/2015, 1662/2015, 1575/2014 e 13570/2007) in cui veniva data la possibilità al professionista di dimostrare che, pur svolgendo la professione nell'ambito dello Studio associato, la struttura associativa non garantiva un incremento del valore della produzione,

perché era stata costituita al solo scopo di suddividere i costi tra più lavoratori autonomi senza che vi fosse un contributo di ciascuno all'attività dell'altro.
Fonte Sole 24 Ore

Partecipazione dei lavoratori al capitale

E' stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro Economia) che stabilisce le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato ad incentivare:

- la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e
- la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Il beneficio, in ogni caso non superiore a 10 euro per azione, consiste nel riconoscimento di una somma pari al 30%:
 - del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito,
 - o della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore nel caso di assegnazione a titolo oneroso.

Cassazione il differimento per le società estinte non è retroattivo

La Corte di Cassazione con sentenza n.19142 2016, in contrasto con l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito il principio di diritto per cui per le società estinte il differimento quinquennale degli effetti estintivi decorre solo per le richieste di cancellazione presentate dopo il 13 dicembre 2014 in quanto le modifiche alla normativa sulle società estinte introdotte dal 2015, non possono avere effetto retroattivo.

Fonte Corte di Cassazione

Accertamento prima della cartella per la "non operatività"

La sentenza 5738/2016 della CTR di Roma ha chiarito che l'Ufficio per contestare alla società la "non operatività" ed il ricorso alla società di comodo per gestire il patrimonio aziendale nell'interesse dei soci, prima della cartella di pagamento deve emettere un accertamento preventivo autonomo.

Fonte Fiscoetasse.com

Indeducibili i costi degli amministratori di comodo

La Corte di Cassazione con Sentenza del 21 settembre 2016, n. 18448, ha confermato il principio secondo il quale i compensi erogati agli amministratori di comodo della società, anche se effettivamente sostenuti, sono indeducibili

dal reddito imponibile per mancanza dei requisiti dell'inerenza e della coerenza economica. In particolare, la Corte suprema ha ritenuto che ai fini della deducibilità dei costi è necessaria:

- la prova dell'effettivo sostenimento della spesa;
- la dimostrazione dell'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, oltre che la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa.

Fonte Corte di Cassazione